

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000662	24/03/2023

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000802 DEL 22/03/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 23/03/2023 08:57 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/03/2023 17:27 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/03/2023 10:01 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 24/03/2023 09:53 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/03/2023 10:04



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Preso d'atto ed esecuzione sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- con nota regionale prot. n. 1738 del 4/2/2020, la Regione Puglia invitava le AA.SS.LL. a richiedere ad ogni singolo pediatra dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione di incompatibilità, integrata con la dichiarazione di svolgere o non svolgere incarichi presso strutture pubbliche o private, conferiti anche per il tramite di cooperative di servizi;
- con nota pec del 12/3/2020, il ricorrente inviava la dichiarazione richiesta, dalla quale emergeva che lo stesso svolgeva attività libero professionale per n. 5 ore settimanali come direttore sanitario presso il Centro Polispecialistico privato MEDIGEA di Modugno, e che tale attività non comportava alcun pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali in quanto svolta al di fuori degli orari di apertura studio. Inoltre, precisava che lo svolgimento di tale attività era stata comunicata al Distretto SS di appartenenza;
- con nota prot. n. 68412/2 del 22/4/2020, l'Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato della ASL di Bari chiedeva informazioni al Centro Polispecialistico privato in merito alla natura giuridica del rapporto di lavoro che il ricorrente intratteneva con la predetta società;
- con pec del 24/4/2020, la società MEDIGEA S.r.l., in riscontro alla nota di cui sopra, comunicava che il ricorrente intratteneva con la stessa un rapporto di lavoro con contratto libero professionale per la figura di direttore sanitario e ne allegava il relativo contratto;
- con nota prot. n. 70186/2 del 27/4/2020, l'Azienda Sanitaria Locale di Bari comunicava al ricorrente che il ruolo di direttore sanitario di un centro Medico Polispecialistico non si configurava come attività libero professionale e che la sua posizione, inerente la compatibilità o meno, era oggetto di valutazione da parte del Servizio Regionale Strategie e Governo dell'assistenza territoriale;
- sulla scorta delle informazioni acquisite, con nota prot. n. 99177/2 del 2/7/2020, la ASL di Bari invitava il ricorrente a far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 30 gg dalla ricezione della nota, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), ACN 2009, con la precisazione che decorso inutilmente il termine di cui sopra sarebbe stato avviato il procedimento disciplinare ex art. 30, ACN 2009, per violazione di obblighi convenzionali;
- a seguito di tale invito, il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, in data 16/7/2020 rimetteva nota di riscontro a mezzo pec nella quale veniva precisato che il Centro

Polispecialistico privato MEDIGEA non era una struttura convenzionata, bensì una struttura privata autorizzata e, pertanto, chiedeva l'archiviazione della propria posizione;

- con successiva nota prot. n. 112896/2 del 29/7/2020, l'Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato della ASL BA, tenuto conto che nessuna valutazione in merito al caso di specie era pervenuta da parte del Servizio Regionale Strategie e Governo dell'assistenza territoriale, nonché della circostanza che l'attività di direttore sanitario di una struttura privata poteva configurare conflitto di interesse con il rapporto di lavoro in atto tra il ricorrente e questa ASL, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), chiedeva formalmente, per il tramite della Regione Puglia, parere alla SISAC, in qualità di struttura deputata alla interpretazione autentica delle norme convenzionali;

- con nota prot. n. 146523/2 del 13.10.2020, l'Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato della ASL BA, preso atto del parere espresso dalla SISAC con nota prot. n. 15177 del 08/10/2020, comunicava al ricorrente l'interpretazione data da quest'ultima, la quale, rimettendo parere inerente la medicina generale, repertato al n. 678/2013, tenuto conto della circostanza che l'articolo dell'ACN di medicina generale è identico a quello della medicina pediatrica e quindi la risposta non poteva essere che la stessa per la pediatria di base, evidenziava puntualmente: *“la sussistenza di una incompatibilità ex art. 17 comma 1 lett b) tra il rapporto convenzionale di medico di medicina generale e, quindi del pediatra, e la titolarità e/o funzioni di direttore sanitario di una struttura privata autorizzata dalla Regione. Pertanto, la ASL BA, nel contestare tale situazione per violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), ACN 2009, invitava il ricorrente a produrre le controdeduzioni in ordine alla predetta contestazione, nonché a rimuovere la situazione di incompatibilità entro il termine di 20 gg dalla contestazione, con l'avvertimento che, decorso tale termine, sarebbe stato deferito innanzi al Collegio arbitrale per violazione di obblighi convenzionali;*

- con pec del 2/11/2020, il ricorrente produceva le proprie controdeduzioni senza rimuovere la situazione di incompatibilità a cui seguiva il deferimento dello stesso innanzi al Collegio Arbitrale, con nota prot. n. 159551 del 9/11/2020;

- con nota prot. n. 41835/2 del 25/3/2021, la ASL BA notificava al ricorrente la presa d'atto della decisione del Collegio Arbitrale e della sanzione irrogata, deliberata con provvedimento n. 461 del 22/3/2021;

- con nota prot. n. 43467/2 del 30/3/2021, la ASL BA notificava al ricorrente la sospensione di due mesi dal rapporto convenzionale, a far data dal 1/4/2021 al 31/5/2021, deliberata con provvedimento n. 487 del 29/3/2021;

- in data 14/4/2021, il ricorrente notificava a questa ASL il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 3642/2021 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, unitamente al decreto di fissazione di udienza, a mezzo del quale chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio;

- con ordinanza del 3/5/2021, resa nel giudizio R.G. n. 3642/2021, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c., mediante il quale il ricorrente chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1200,00 (Euro milleduecento/00);

- con ricorso depositato in data 16/09/2021, R.G. n. 9342/2021, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, al fine di accertare la illegittimità della sanzione disciplinare di due mesi dal rapporto convenzionale di pediatra di libera scelta dal 1/4/2021 al 31/5/2021, irrogata nei suoi confronti con provvedimento del 22/03/2021;

- con sentenza n. 402/2023, resa nel giudizio R.G. n. 9342/2021, il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda attorea e confermava la sanzione irrogata quanto all'*an*, ne rideterminava la misura ai sensi dell'art. 30, comma 7, lett. a), ACN 2009, disponendo la riduzione del trattamento economico nella misura del 20% per tre mesi e dichiarando, altresì, integralmente compensate le spese;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro e di dover corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 5.703,86 per rideterminazione della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente (Aprile 2021: Compenso Forfettario € 2.690,58- Compenso Progetto Salute Infanzia € 178,31; maggio 2021: Compenso Forfettario € 2.658,03- Compenso Progetto Salute Infanzia € 176,67 somme corrisposte alla sostituta). Di conseguenza, in esecuzione della medesima sentenza, di dover trattenere la somma pari ad € 5.128,72, per applicazione della sanzione disciplinare prevista dall'art. 30, comma 7, lett. a), ACN 2009 (riduzione del trattamento economico nella misura pari al 20% nelle mensilità di aprile 2021 € 2.047,77, maggio 2021 € 1.627,13 e giugno 2021 € 1.453,82), allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto della sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Bari;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, rimborsando al ricorrente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) la somma pari ad € 5703,86
- c) di trattenere al ricorrente la somma pari ad € 5128,72, per rideterminazione della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, lett. a), ACN 2009;
- d) di dare atto che si provvederà alla corresponsione del dovuto con la mensilità di marzo liquidata ad aprile;

di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:

- all'interessato per il tramite dell'Avv.to (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione);
- alla Struttura Legale ed alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza.

Di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

“Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001”.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70610000005 - Medico generica	2023	575,14

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
Struttura Burocratico Legale	

PROPOSTA N.RO 20230000802 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000662 DEL 24/03/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Alemanno Maria	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 09:50
Responsabile UOS/UOSD	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 11:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 12:58